

COMUNE DI FALERIA

Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 del 07-01-2026

N. Reg. Generale 1 del 07-01-2026

OGGETTO:	OGGETTO: Smottamento franoso del costone facente parte del terreno distinto al F. 10 part. 302. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per la chiusura parziale della strada vicinale della Rocchetta e divieto di accesso all'edificio distinto in catasto al foglio 10 part. 330, sottostanti il costone.
----------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 07/01/2026 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Faleria ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la strada vicinale denominata della Rocchetta, congiuntamente con il VV.FF. di Civita Castellana, dal quale è emerso che, a seguito delle copiose piogge dei giorni scorsi, la parete a monte della strada facente parte del terreno distinto al F. 10 part. 302, di proprietà privata, presenta un dissesto franoso ancora in atto;
- oltre al predetto dissesto è stato riscontrato un distacco di materiale tufaceo il quale è franato in parte sulla strada vicinale Rocchetta e in parte sulla scala di accesso esterna all'abitazione distinta al F. 10 part. 330 di proprietà del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] deceduto a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], attualmente abitata dalla coniuge sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cod. Fisc. [REDACTED];

Vista la compromessa staticità del costone, a monte della strada, facente parte del terreno distinto al F. 10 part. 302, così come descritta nel predetto verbale di sopralluogo acquisito agli atti di questo comune prot. 87 del 07/01/2026, corredato da documentazione fotografica;

Visto, inoltre, il fonogramma del Comando provinciale dei VVFF assunto in data odierna al prot. n. 82, dal quale si evince che lungo il costone sopra citato, in altri punti, insistono ulteriori massi in precaria stabilità, a causa del terreno allentato dalla pioggia, con pericolo di caduta degli stessi sulla strada e sull'abitazione suddetta, essendo conseguentemente necessario provvedere alla chiusura della strada e all'interdizione all'uso e frequentazione dell'abitazione distinta al F. 10 part. 330;

Considerato il pericolo oggettivo di eventuali ulteriori crolli del materiale instabile del costone, con conseguente serio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumità; Ritenuto di dover provvedere in merito, nell'immediato e nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendano necessari, disponendo l'interdizione delle aree sottostanti il costone tufaceo descritto, e in particolare di parte della strada vicinale Rocchetta e dell'abitazione sottostante distinta al F. 10 Part. 330;

Visto l'art. 54 comma 2, 3 del T.U.E.L.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- 1) La chiusura parziale della strada vicinale della Rocchetta con divieto di transito carrabile e pedonale dalla metrica 175 partendo da Largo Rio fino alla metrica 240, così come meglio indicato nella planimetria allegata al verbale di sopralluogo e dalle transenne di divieto poste in opera;
- 2) il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio distinto in catasto al foglio 10 part. 330 e delle aree pertinenziali, all'attuale occupante, Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], e a chiunque altro voglia accedervi, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche, qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza e siano adottate tutte le necessarie cautele;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza rimane in vigore fino ad apposita revoca, da disporsi al superamento della situazione di pericolo qui descritta;

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico nella persona dell'Arch. Luca Antonio SALVADORI il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si trasmetterà apposito rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e/o dalla notifica del presente provvedimento ai singoli interessati

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del comune e la sua notifica alla Sig.ra [REDACTED] in qualità di occupante dell'abitazione;
- l'affissione di copia del presente provvedimento sulle transenne poste ad interdizione dell'area;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Locale, alla stazione dei Carabinieri di Faleria, al Prefetto della Provincia – UTG di Viterbo e al Comando provinciale dei VVFF di Viterbo.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la Polizia Locale e le forze dell'Ordine.

Faleria, 07-01-2026

Il Sindaco

F.to Avv. Walter Salvadori

COMUNE DI FALERIA

Ordinanza SINDACALE n. 1 del 07-01-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 36

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-01-2026 al 22-01-2026

Faleria, 07-01-2026

Il Sindaco

F.to Avv. Walter Salvadori

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Faleria, 07-01-2026

Il Segretario Comunale

Dott.ssa DONATELLA DE SANTIS